



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

78/2014
Giugno/1/2014 (*)
Napoli 3 Giugno 2014

Il Decreto Legge n° 66 del 2014, pubblicato sulla G.U. n° 95 del 24 Aprile 2014 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (id: DECRETO IRPEF) -, prevede, oltre alle misure volte alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati in materia di Irap, alcune disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria.

Il legislatore ha previsto, tra le misure di finanziamento degli sgravi IRAP, un ulteriore incremento della tassazione per le rendite finanziarie che fa seguito a quello già attuato ad opera del DL 138/2011. L'entità della tassazione passa dal 20% al 26%.

Un'aliquota unica per i redditi di capitale e per il capital gain, pari al 26%. Questo, in estrema sintesi, è quanto stabilito **dall'art. 3 del Decreto Legge 24/04/2014, n.66** che intende, evidentemente, bilanciare sia l'erogazione del bonus Irpef da 80 euro, sia la riduzione Irap del 10% ed apportare alcune delle necessarie risorse a copertura.

Il Decreto stabilisce, infatti, che le ritenute e **le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento** di cui all'art. 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 **e sui redditi diversi** di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, **sono stabilite nella misura del 26 per cento.**

La nuova imposizione sarà applicata:

- sugli **interessi e proventi assimilati** divenuti **esigibili dal 1° luglio 2014**, derivanti da **conti correnti e depositi bancari e postali, da obbligazioni, titoli similari e cambiali** di cui all'art. 26, D.P.R. n. 600/1973 (sugli interessi dei conti correnti e sui depositi bancari e postali, nonché per gli interessi dei titoli obbligazionari il nuovo prelievo riguarderà quindi i **proventi maturati dal 1° Luglio 2014**);
- sulle plusvalenze di natura finanziaria **realizzate dal 1° luglio 2014**;
- sui dividendi da partecipazioni non qualificate e proventi assimilati **percepiti dal 1° luglio 2014** (in tal caso vale il **principio di cassa** pertanto, ricadranno nella fattispecie anche i dividendi deliberati prima di tale data ma, di fatto, **liquidati dopo il 30 giugno 2014** secondo il suddetto principio di cassa);
- sui proventi di fondi comuni comunitari o di Stati "*white list*";
- sui proventi di polizze vita;

La disposizione non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento, relativi a:

- interessi e i redditi diversi derivanti dai **titoli di Stato** anche esteri purché *white list* e dei proventi assimilati di cui all'art. 31 del DPR 601/73 (*id*: titoli emessi da Enti territoriali, o da organismi sovranazionali);
- dividendi da **partecipazioni qualificate**;
- titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- risultato netto maturato delle **forme di previdenza complementare** per il quale è confermata l'imposta sostitutiva dell' 11%.

Per le rendite derivanti da titoli di Stato italiani e di enti territoriali italiani, nonché per quelle derivanti da titoli di Stato dei Paesi "*white list*", **la tassazione resta al 12,5%**, aliquota che viene estesa anche ai titoli emessi da enti territoriali dei suddetti Stati "*white list*".

Si tratta, pertanto, delle stesse analoghe fattispecie che già il Decreto Legge 138/2011 aveva tenuto fuori dall'aumento dell'aliquota dal 12,50% al 20%.

Il decreto in esame, ai **commi 6 e 7** dello stesso art. **3**, definisce i **termini di attuazione della nuova aliquota** e ne fissa la scadenza al **1° luglio 2014** secondo l'applicazione diversificata come sopra descritta.

La misura, di elevato impatto sociale, considerato che riguarda la maggior parte dei piccoli risparmiatori possessori di un conto corrente, è stata ritenuta di straordinaria necessità ed urgenza, al fine di assicurare il rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale.

All'uopo, si auspica che la misura, per contro, non scoraggi gli investimenti dei risparmiatori, con gli inevitabili effetti negativi sulla già compromessa economia del Paese.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN